

# A V V I S O

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZIONE III-BIS, N. 5397/2021 DEL 5.10.2021, RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N. 8583/2021.**

\*\*\* \*\*

**(1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione III-bis.

R.G. n. 8583/2021.

Udienza pubblica fissata per il 19.4.2022.

**(2) Nome della parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:**

Ricorrente: **Modestino ROSIELLO**, nato ad Agropoli (SA) il 3.12.67 ed ivi residente, alla via Q. Sella n. 19 (c.f. RSLMST67T03A091W), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Leoni (c.f. LNELCU73M11L628S).

**Amministrazioni intimare:** Ministero dell'Istruzione; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno.

**(3) Estremi del provvedimento impugnato e sunto dei motivi di ricorso:**

Con il ricorso R.G. n. 8583/2021 è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione: 1. del decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, successivamente conosciuto, con il quale il dott. Modestino Rosiello è stato escluso dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Salerno di tutti gli ordini e gradi d'istruzione, nelle quali era stato incluso con decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021 per la Classe di ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado); 2. del decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, successivamente conosciuto, con il quale l'Amministrazione Scolastica ha ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, dando esecuzione al decreto cautelare del T.A.R. Campania-Napoli n. 1449/2021 del 20.8.2021 di sospensione, nei confronti dei soli ricorrenti, degli effetti del decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021; 3. del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prima fascia degli Elenchi aggiuntivi per la richiesta classe di concorso, avente estremi ancora ignoti e non comunicati, ma soltanto visibile nel sistema telematico del relativo Ufficio Scolastico, con espressa riserva di motivi aggiunti; 4. delle relative graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi per le citate classi di concorso, riapprovate, ripubblicate ed allegate al suindicato decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, così come anche al successivo decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021, nelle parti in cui l'odierno ricorrente, dapprima inseritovi in data 6.8.2021, è stato poi escluso; 5. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Capo Dipartimento, menzionata nel decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, successivamente conosciuta, sulla scorta della quale l'Amministrazione Scolastica Provinciale di Salerno ha ripubblicato la già richiamata graduatoria, escludendo l'odierno ricorrente; 6. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, in quanto menzionata nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021; 7. ove e per quanto di ragione ed in parte qua, del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiamo non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva; 8. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021; 9. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021; 10. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021; 11. ove e per quanto di ragione, nei

limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento; 12. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo; 13. ove e per quanto di ragione, del successivo avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021; 14. ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni; 15. ove esistente, del provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata in data 17.8.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021; 16. ove e per quanto di ragione, del decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, successivamente conosciuto, con il quale, viste le istanze registrate entro il termine del 21.8.2021, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso, quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2021, approvando le relative tabelle che pure qui si impugnano; 17. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Con il proposto ricorso viene, in sintesi, lamentata la illegittima esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I° Fascia per la classe di concorso ADSS (Sostegno) e la conseguente preclusione della possibilità di poter partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, conv. con L. n. 106/2021 in ragione di sei motivi di gravame.

Segnatamente:

1. Con il primo motivo è lamentato che il ricorrente, diversamente da quanto prospettato, ha regolarmente prodotto la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
2. Con il secondo motivo è lamentata l'illegittimità degli atti amministrativi generali ministeriali laddove e nella parte in cui non consentirebbero la partecipazione ai soggetti che, avendo conseguito il titolo all'estero, non abbiano anche ottenuto il relativo riconoscimento entro il termine di scadenza fissato, senza possibilità di essere ammessi con riserva;
3. Con il terzo motivo è lamentata l'illegittimità della esclusione per pretesa incompetenza del Ministero dell'Istruzione in merito alla inoltrata domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero (Romania);
4. Con il quarto motivo è parimenti lamentata l'illegittimità della predetta esclusione per pretesa incompetenza del Ministero dell'Istruzione in merito alla inoltrata domanda di riconoscimento del titolo per violazione del principio di buona fede e affidamento nella presentazione della stessa al citato Ministero;
5. Con il quinto motivo è lamentata l'illegittima esclusione del ricorrente dalla predetta graduatoria nella quale, con precedente provvedimento del 6.8.2021, era stato inserito in violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90, oltre che dei principi generali in tema di autotutela e garanzie partecipative del privato;
6. Con il sesto ed ultimo motivo è lamentata l'illegittimità derivata dei successivi decreti dell'U.S.R. Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno coi quali, in data 25.8.2021, è stata ripubblicata la graduatoria degli Elenchi Aggiuntivi/GPS e, in data 26.8.2021, sono stati individuati gli aspiranti docenti chiamati a poter partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento ex art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021.

#### **(4) Indicazione dei controinteressati:**

Sono controinteressati tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria adottata dall'U.S.R. Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno relativa alle GPS/Elenchi Aggiuntivi del personale docente per la Provincia di Salerno per la classe di concorso ADSS 1° Fascia – Sostegno Scuola Secondaria di II° grado - prot. n. 18408 del 18.8.2021, successivamente ripubblicata dalla predetta Amministrazione con provvedimento prot. n. 18848 del 25.8.2021, nonché gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS 1a Fascia per la predetta classe di concorso ed individuati quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato in forza del decreto dell'U.S.R. Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno prot. n. 18986 del 26.8.2021.

ALBERICO	CARMINE
POMPEO	GIUSEPPINA
IACUZZO	TERESA
SANTORO	ANTONELLA
DI GIACOMO	ANNAMARIA
NOBILE	LOREDANA
GIUZIO	CARMELA
FARIELLO	MARIA LETIZIA
D'AMBROSI	MARIO
FALCIONE	ROSSANA
RAIA	GIUSEPPINA
FARIELLO	GIANLUCA
MILANO	ANDREINA
GIORDANO	GIUSY
DI LAURO	CARMELINA
LEO	CECILIA
LAZZARINI	ANNA
COPPOLA	IDA
MARINO	VALENTINA
PASTORE	MARIA STELLA
NATALE	ANNALISA
MARINO	GIOVANNA ADRIANA
DI LORENZO	FRANCESCO
CRETA	MARIANNA
ALBANO	ANGELA
BUONO	ENZA
DELLI VENERI	CLARA
INFERNOSA	MARIANNA
D'ANGELO	CONCETTINA
MARSICANO	ANTONIO
MARRONE	LAURA
DEL PLATO	RAFFAELLA
PARADISO	ENZA
TEDESCO	CLAUDIA
CIVALE	BERNARDETTA
RAGO	ANNALISA
SIANO	LUCIA
PASTORINO	ANTONELLA
GIORDANO	DONATA
IORE	ROLANDO
REA	MARINELLA
DE CRISTOFARO	SARA
DE SIMONE	ROSA
IMBRIACO	MARIAGRAZIA
CAVASSA	ENRICA
MANCUSO	AZZURRA
LONGOBARDI	GIULIA
FRANCO	ANTONELLA
FITTIPALDI	DANILO
SCANNAPIECO	GISELLA

CORRADO  
DELLA CASA  
D'AMATO  
FASULO  
LASALVIA  
PECORA  
ROMANO  
PIZZICARA  
SCIARRILLO  
TOMMASINO  
SARDONE  
TAGLIA  
PIACENTE  
ANDRIA  
NAPPO  
VENTURA  
TOMEO  
FALIVENE  
BACCARI  
D'ANTONIO  
ZINGARO  
D'ANGELO  
BATTAGLIESE  
ROBERTO  
CALABRESE  
MENNELLA  
FOGLIA  
ESPOSITO  
VASTOLA  
CAPPELLI  
CROCAMO  
BISCEGLIA  
RIZZO  
PIERRI  
MANGINI  
PALUMBO  
ADINOLFI  
SGUERA  
ZAMBRANO  
GIORDANO  
COLUCCI  
VECCHIONE  
AMBROSIO  
SCHIAVONE  
MOSCA  
DE PRISCO  
PUCCI DANIELE  
CIVALE  
SERRETIELLO  
D'ALESSANDRO  
LA MAIDA  
D'ANGELO  
TORRE  
POLICASTRO  
SIANI  
TROPANO  
PITACORO  
PIANO  
DI GIACOMO  
CIROCCO  
RUGGIERO  
D'ELIA

ROBERTA  
LAURA  
FRANCESCA  
TIZIANA  
FRANCESCO  
ASSUNTA  
FORTUNATA  
ROSSELLA  
MICHELINA  
ANNA  
MARTINA  
MARIANGELA  
ANITA  
ILARIA  
MARIA LUISA  
SIMONA  
ROSSANA  
ANNALISA  
DANIELA  
GIOVANNA  
MARIATERESA  
GIOVANNA  
MARIAROSARIA  
SARA  
MARIA IRENE  
TIZIANA  
GABRIELLA  
MONICA  
EMANUELA  
VINCENZINA  
STEFANO  
ROSANNA  
FULVIO  
ANNA MARIA  
FABIOLA  
ANIELLO  
GIOVANNA  
GIOVANNI  
ROBERTA  
MAURA  
CARMELINA  
CARMEN  
ANNALISA  
SABRINA  
FRANCESCO  
MARA  
IDA  
ROSALBA  
MARIA GRAZIA  
MICHELE  
VINCENZO  
MANUELA  
RITA  
ROSALBA  
DANIELA  
LORENZA  
SALVATORE  
MARTINA  
MIRKO  
MONICA  
MARIA GRAZIA  
MANUELA

DE MATTEIS  
DE SIO  
BRUNETTI  
PRESICCE  
CAPUANO  
MOSCA  
GRECO  
SMALDONE  
TOMASONE  
PETOLICCHIO  
DE LUCA  
DI MARTINO  
BOVE  
MUSUMECI  
GIULIANO  
RUOCCO  
ZANTI  
SENATORE  
GALLO  
FERRARA  
ZAMMIELLO  
CHIERCHIA  
CIROTA  
RICCO  
PORTANOVA  
MIGLIARO  
PETRONE  
COBUCCIO  
MARINO  
CAUSA

SERENA  
ROSA  
ANNALISA  
ALBA CHIARA  
CRISTINA  
VERONICA  
SERENELLA  
MARIA VITTORIA  
FEDERICA  
NADIA  
STEFANIA  
ANNA  
ANGELA  
GABRIELE  
EMMA  
FRANCESCO  
ROSSANA  
UGO  
ANNA  
CLELIA  
ROSA  
LUCIA  
ANTONIO  
ANTONELLO  
NICOLA  
NICOLETTA  
ESTERINA  
ANTONIETTA  
GIOVANNA  
CARLO

(5) Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8532/2021) e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

(6) La notifica per pubblici proclami del ricorso è stata autorizzata con l'Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 5397/2021, pubblicata l'8.10.2021.

(7) Il testo integrale del ricorso introduttivo è riportato in allegato al presente avviso.  
Roma, lì 11.10.2021

avv. Luca Leoni

Firmato digitalmente da

**Luca Leoni**

CN = Leoni Luca  
SerialNumber =  
TINIT-LNELCU73M  
11L628S  
C = IT

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**– SEZIONE DI** **ROMA**

**Ricorre il dott. Modestino ROSIELLO**, nato ad Agropoli (SA) il 3.12.67 ed ivi residente, alla via Q. Sella n. 19 (c.f. RSLMST67T03A091W), rappresentato e difeso – giusta procura rilasciata su separato foglio e da considerarsi in calce al presente atto – dall'**avv. Luca Leoni** (c.f. LNELCU73M11L628S), con il quale elegge domicilio digitale presso il suo indirizzo p.e.c., contenuto nel pubblico registro *RegIndE*: lucaleoni@puntopec.it (fax: 0974271394),

**c o n t r o**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante il Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante il Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante il Direttore Generale p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**, in persona del legale rappresentante il Direttore Generale p.t.;

**nonché nei confronti**

- **dott.ssa Mariarosaria BATTAGLIESE;**

**per l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari , nonché per la concessione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.-:**

1. **del decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno**, successivamente conosciuto, con il quale il dott. Modestino Rosiello è stato escluso dalla graduatoria GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Salerno di tutti gli ordini e gradi

- d'istruzione, nella quale era stato incluso con decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021 per la Classe di concorso ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado);
2. del **decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno**, successivamente conosciuto, con il quale la predetta Amministrazione Scolastica ha ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, dando esecuzione al decreto cautelare del T.A.R. Campania-Napoli n. 1449/2021 del 20.8.2021 di sospensione, nei confronti dei soli ricorrenti, degli effetti del decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021;
  3. del **provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prima fascia degli Elenchi aggiuntivi per la richiesta classe di concorso, avente estremi ancora ignoti e non comunicati**, ma soltanto visibile nel sistema telematico del relativo Ufficio Scolastico, con espressa riserva di motivi aggiunti;
  4. della relativa **graduatoria GPS/Elenchi aggiuntivi per la predetta classe di concorso, riapprovata, ripubblicata ed allegata al predetto decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, così come anche al successivo decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021**, nelle parti in cui l'odierno ricorrente, dapprima inseritovi in data 6.8.2021, è stato poi escluso;
  5. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della **nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale)**, a firma del Capo Dipartimento, menzionata nel predetto decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, successivamente conosciuta, sulla scorta della quale l'Amministrazione Scolastica Provinciale di Salerno ha ripubblicato la predetta graduatoria, escludendo l'odierno ricorrente;
  6. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021**, in quanto menzionata nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021;
  7. ove e per quanto di ragione ed *in parte qua*, del **D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021**, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto

- coloro i quali abbiamo non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;
8. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021**;
  9. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021**;
  10. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021**;
  11. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del **D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021**, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
  12. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'**ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo"**;
  13. ove e per quanto di ragione, del successivo **avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021**;
  14. ove e per quanto di ragione, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021**, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;
  15. ove esistente, del **provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021**;
  16. ove e per quanto di ragione, del **decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno**, successivamente conosciuto, con il quale, viste le istanze registrate entro il termine del 21.8.2021, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra cui la ADMM), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2021, approvando le relative **tabelle** che pure qui si impugnano;



17. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

\*\*\* \*\*

Ai fini di un compiuto inquadramento della vicenda controversa, sono d'obbligo alcune notazioni preliminari, compendiate nell'*incipit* dei seguenti

### **DATI DI FATTO.**

1- L'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto una **forma speciale di reclutamento** volta a consentire, per l'anno scolastico 2021/2022, che:

- i **posti comuni e di sostegno** nell'organico dell'autonomia, **vacanti e disponibili** dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con **contratti a tempo determinato**, ai docenti iscritti nella **prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi**, cui possono inserirsi coloro che, entro il **31.7.2021**, abbiano "**conseguito**" il titolo di abilitazione o specializzazione (**co. 4**);
- in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il **percorso annuale di formazione iniziale e prova** di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una **prova disciplinare (co. 6)**, **superato il quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8)**.

2- Tale disciplina è andata ad innestarsi sulle disposizioni già contenute nell'**ordinanza prot. n. 60 del 10.7.2020 (Registro Decreti)**, con la quale il Ministero dell'Istruzione aveva indetto **procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co, 6-bis e 6-ter, della l. n. 124/1999** e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilendo, all'**art. 10**, l'inserimento negli **elenchi aggiuntivi alle GPS di prima Fascia** per gli aspiranti che acquisissero il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro l'**1.7.2021**.

3- In applicazione di tale norma, il Dicastero ha successivamente emanato il **D.M. n. 51 del 3.3.2021**, onde disciplinare la costituzione dei predetti **elenchi aggiuntivi** alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il cui procedimento ha avuto abbrivio, per l'anno scolastico. 2021/2022, con l'apertura delle funzioni telematiche, disposta con gli **avvisi del Ministero dell'Istruzione del 12.7.2021 (prot. n. 21317)**, del **22.7.2021 (prot. n. 22904)** e del **13.7.2021**.

4- In tale esatto contesto è, dunque, intervenuto il **D.M. Istruzione prot. n. 242 del 30.7.2021**, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha regolato l'anzidetta **procedura straordinaria in attuazione dell'anzidetto art. 59, co. 4-9, del D.L. n. 73/2021**, come

**conv. con L. n. 106/2021**, stabilendo, segnatamente, le modalità di attribuzione, a domanda, dei posti vacanti e residui dopo le immissioni in ruolo annuali e dopo quelle di cui ai co. 1, 2 e 3, del predetto art. 59, da assegnarsi, con contratto a tempo determinato, mediante attingimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Tanto, disponendo, altresì, che, una volta completate le procedure di immissione in ruolo, la copertura dei posti (art. 3) è effettuata mediante chiamata dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, nei quali è possibile iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo abilitazione o specializzazione**, purché conseguito entro il 31.7.2021.

**5-** Su tali premesse, possedendo tutti i requisiti previsti, il **dott. Modestino Rosiello** – il quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno – ha presentato, in data **25.7.2021**, **domanda d’inserimento negli elenchi aggiuntivi della GPS per l’Ordine/Classe di concorso ADSS 1° Fascia** (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nonché per l’Ordine/Classe **A046** (Scienze giuridiche ed economiche nella Scuola Secondaria di II Grado).

**6-** Più in particolare, quanto al **Sostegno 1° Fascia**, ha, allo scopo, dichiarato di aver:

- conseguito, in data **1.7.2021**, presso l’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest (Romania), il relativo **titolo di specializzazione**, valido nel Paese di origine e riconosciuto ai sensi della disciplina eurounitaria recepita nell’ordinamento interno;
- prodotto la pertinente **domanda di riconoscimento** al Ministero dell’Istruzione effettuata il **25.7.2021**.

**7-** Il 5.8.2021 ha, poi, inoltrato **richiesta di equivalenza** del predetto titolo conseguito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nei confronti sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sia del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca dell’ex M.I.U.R., regolarmente acquisita.

**8-** Acquisita la sopraddetta istanza, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, con **decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021**, ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, includendovi l’odierno ricorrente, collocato al **posto n. 130** della graduatoria ADSS 1° Fascia.

9- Dopodiché, in data **11.8.2021**, nel pieno rispetto dei termini stabiliti, il dott. Modestino Rosiello ha regolarmente presentato anche la **domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021**, chiedendo di concorrere per gli insegnamenti GPS Fascia 1 (ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II° Grado) e GPS Fascia 2 (A046 – Scienze giuridiche ed economiche nella Scuola Secondaria di II° Grado).

10- Sta di fatto, però, che, con **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**, il predetto Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno ha incredibilmente **ripubblicato** le predette graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Salerno, **estromettendo** il ricorrente dalla Classe di concorso ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nella quale, come anticipato, lo stesso era stato precedentemente inserito con il suindicato decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021.

11- A fondamento di tale provvedimento, l'organo periferico ministeriale ha richiamato la **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021**, emessa dal M.I.U.R. (*rectius*, Ministero dell'Istruzione), alla quale ha ancorato la pretesa **“esigenza di procedere all'esclusione dei docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all'estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento”**.

12- Preme rimarcare, in proposito, che, con la citata **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021**, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I. ha soltanto reso un **parere** in merito alle previsioni del D.M. n. 51/2021:

- da un canto, ritenendo che *“il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero e non di per sé abilitanti, come i corsi di specializzazione su sostegno, non rientri tra le competenze di questo Ministero dell'Istruzione, ricadendo invece nell'alveo delle competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca”*;
- dall'altro, affermando che *“la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, infatti, ha competenza esclusivamente in ordine al riconoscimento dell'abilitazione alla professione docente conseguita all'estero, in applicazione della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, ma non dei titoli universitari finalizzati al successivo accesso alla professione”*;
- infine, concludendo, che *“tutte le istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno indirizzate al Ministero dell'Istruzione non possono che essere rigettate per difetto di competenza”*.

Solo per completezza, aggiungasi pure che il suddetto parere, richiamando la **nota del M.U.R. prot. n. 20446 del 14.7.2020**, ha chiarito taluni aspetti procedurali concernenti il riconoscimento dei titoli conseguiti a Cipro.

**13-** Sulla scorta di tali prodromi fattuali, lo stesso Dirigente dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, con **decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale)**, ha individuato gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra le quali la ADSS), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza 1.9.2021, approvando le relative tabelle.

Senonché, sin da tali notazioni fattuali, emerge, con solare evidenza, l'erroneità, *de facto et de jure*, dei provvedimenti impugnati, la cui manifesta illegittimità va sanzionata – previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* – per i seguenti

#### **MOTIVI:**

**I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

L'estromissione del ricorrente dal ricordato Elenco aggiuntivo è stata disposta dall'organo periferico ministeriale sulla pretesa **“esigenza di procedere all'esclusione dei docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all'estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento”**.

Tale decisione è, all'evidenza, del tutto illegittima.

L'odierno ricorrente ha, infatti, **regolarmente prodotto** la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero (sostegno), inoltrandola al Ministero attraverso la piattaforma telematica dedicata nonché menzionandola dettagliatamente nella domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo, proposta immediatamente dopo.

Tale era l'**unico onere** che il ricorrente era chiamato ad osservare: la previa presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero e la conseguente indicazione degli estremi di tale presentata istanza nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Cionondimeno, occorre soggiungere che, ove anche volesse ritenersi, in via meramente ipotetica, che l'esclusione sia fondata sul fatto che il ricorrente abbia conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non ancora riconosciuta, tale assunto si rivelerebbe del tutto illegittimo.

A ben vedere, infatti, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato, si badi, in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21), **non è affatto richiesto che**, alle previste date di scadenza dei termini, **il docente debba aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.**

E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione.

Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia **richiesto soltanto di aver conseguito tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.**

Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che:

- il titolo all'estero (Romania) è stato conseguito in data 1.7.2021;
- trattasi di titolo valido e riconoscibile per il quale, in data 25.7.2021, l'interessato ha presentato apposita domanda di riconoscimento;
- in data 5.8.2021, l'odierno ricorrente ha inoltrato, altresì, domanda di riconoscimento di equivalenza ex art. 38, D. Lgs. n. 165/2001, come accennato per l'innanzi, in attesa di definizione.

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021.

Vi è di più.

Sebbene il **D.M. n. 51/2021** riguardi una procedura straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, pur vero è che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'**art. 7, co. 1**, una clausola di salvaguardia per mezzo della quale è sancito che per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto decreto "**valgono**" le disposizioni contenute nella citata O.M.

E tale ordinanza - all'**art. 7, co. 4, lett. e)** – prevede espressamente che, "**qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**".

Così come è accaduto nella situazione controversa, considerato che il dott. Modestino Rosiello ha proceduto proprio in tali precisi termini.

Con la conseguenza che - sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge.

In altre e più semplici parole, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per il sostegno non è impedita dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita *ex art. 59, co. 4 e segg.*, del richiamato D.L. n. 73/2021.

Per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguenza.

\*\*\* \*\*

**II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI**

**BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

Conseguentemente, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e Ricerca si rivelano illegittimi liddove e nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente intesi e/o interpretati nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, consentono la partecipazione alla procedura in esame soltanto a coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza possibilità di essere, nelle more, ammessi con riserva.

Del pari, i predetti atti sono illegittimi anche liddove e nella parte in cui vengono intesi e/o interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento.

A ben vedere, sia l’ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l’art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con. L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno.

E ciò perché, come innanzi esplicitato, stabiliscono *expressis litteris* che il titolo anzidetto debba essere stato **conseguito** (in tal senso, l'art. 59, co.4, cit.) e che debba essere stato **dichiarato** come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020).

Ogni altra esegesi contrastante la testuale previsione contenuta negli atti succitati si pone in palese violazione dei superiori atti di cui innanzi, confliggendo, altresì, con i precisi dettami normativi appena richiamati.

In altre parole, ciò che la disciplina di settore richiede è soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione in uno alla pronta trasmissione dell’apposita domanda di riconoscimento.

Nulla di più.

La mancata valutazione da parte dell’Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all’estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata nei termini ai fini dell’inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata **disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito (come richiesto) il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi.

Ne consegue che, anche per tali ragioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno, per quanto di ragione e di interesse annullati.

In ogni modo, ove dovesse occorrere, in via cautelativa e subordinata, il ricorrente impugna espressamente i succitati atti ministeriali sovraordinati dai quali ha tratto abbrivio la procedura di inclusione negli elenchi aggiuntivi menzionati, partitamente indicati in epigrafe, liddove fossero intesi in termini diversi e contrastanti con l'interesse fatto valere.

**III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

L'esclusione del ricorrente dalla graduatoria in esame muove anche dalla nota prot. n. 1219 del 10.8.2021 (richiamata nel **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**) con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, nel rendere parere sulle previsioni del D.M. 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione su posti di sostegno conseguiti all'estero, ha evidenziato che tutte le domande di riconoscimento inoltrate al Dicastero sarebbero viziate da incompetenza conseguentemente allo scorporo del M.I.U.R., fra le attribuzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Anche in ragione di ciò, l'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno – avendo l'odierno ricorrente (così come, per vero, anche tutti gli altri soggetti) inoltrato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero al Ministero dell'Istruzione e non al Ministero dell'Università e della Ricerca (asseritamente ritenuto competente) – sembrerebbe aver disposto l'esclusione che qui si contesta.

In buona sostanza, a quanto è dato capire, il ricorrente potrebbe essere stato escluso siccome ha presentato domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione e non al Ministero dell'Università e della Ricerca e, conseguentemente, l'Amministrazione Scolastica Provinciale, prendendo l'abbrivio da tale parere ministeriale, ha finito col



ritenere che la domanda di riconoscimento per il titolo conseguito all'estero – che, si badi, il ricorrente ha effettivamente inoltrato al Ministero dell'Istruzione in data 24.7.2021 – non sarebbe stata, invece, prodotta.

Tale ragione di esclusione si appalesa, all'evidenza, illegittima sotto molteplici profili.

Come noto, è principio pacifico nel nostro ordinamento – ormai ampiamente positivizzato dal combinato disposto degli **artt. 1, co. 1, 2-bis, e 6 della L. 7.8.1990, n. 241** – che, dinanzi alla proposizione di un'istanza ad Amministrazione che si ritiene incompetente, quest'ultima, lungi dal poter rimanere semplicemente inerte ovvero limitarsi formalmente a rigettare l'istanza per tale ragione, è tenuta – nel rispetto delle norme appena citate, oltre che in ossequio ai più generali **principi di economicità, buona fede e leale collaborazione** – a trasmettere la richiesta all'Amministrazione ritenuta competente, la quale provvederà poi ad istruire e decidere la pratica.

Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire, infatti, che *“costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l'amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio. Tale principio è normativamente sancito dall'art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Piemonte, sent. n. 1136/2013)”* (T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, sent. n. 2191/2015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 1136/2013).

Dunque, l'istanza eventualmente indirizzata ad un plesso amministrativo non competente non è *tamquam non esset* ovvero inesistente, bensì perfettamente valida ed esistente, dovendo, piuttosto, essere inoltrata, da parte della stessa P.A. che l'ha ricevuta, alla P.A. ritenuta competente.

Tutto qui.

Per tal fatta, a tutto voler ritenere sussistente tale incompetenza, nella specie si è di fronte ad una **mera incompetenza relativa** e non certo assoluta, vieppiù considerato che la scorporo del M.I.U.R. è avvenuto soltanto nel 2020 e le prime sentenze sul riparto delle competenze in tal senso sono del 2021.

Ne discende, pertanto, che l'ulteriore assunto su cui riposa il provvedimento impugnato - cioè a dire, che vanno esclusi i docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta qualora non risulti prodotta per essa la domanda di

riconoscimento - è completamente viziato in quanto **la domanda in questione è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione immediatamente prima di presentare la successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi per cui si discute.**

Il **travisamento** che infici il provvedimento estromissivo gravato non appare dubitabile. Contestualmente, è indiscutibile la più che **totale buona fede** del privato istante, il quale non può, in alcun modo, essere pregiudicato anche perché, come provato in atti, i moduli da utilizzarsi a tali fini sono contenuti nell'unico sito web ([www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)), condiviso da entrambi i Ministeri in parola, tuttora intestato quale M.I.U.R., nell'apposita pagina ([www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente?fbclid=IwAR2T2Uo6\\_nsapxgdwIx\\_e3Zg12uPCQFCaVPzVZCZldBZi3cyTvzjX2CR7jA](http://www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente?fbclid=IwAR2T2Uo6_nsapxgdwIx_e3Zg12uPCQFCaVPzVZCZldBZi3cyTvzjX2CR7jA)) nella quale sono, appunto, riportate esattamente le medesime modalità seguite dalla ricorrente nella situazione di specie.

Con la conseguenza che non può addebitarsi a detrimento dell'interessata la contraddittorietà dell'azione del Dicastero, il quale avrebbe avuto l'onere di aggiornare gli atti pretesi prima di sanzionare la presunta inidoneità di quelli già resi disponibili attraverso il proprio canale istituzionale.

A comprova dell'illegittimità denunciata, basti considerare che la stessa Amministrazione Scolastica Territoriale di Salerno, nel citare la menzionata nota prot. n. 1219 del 10.8.2021, la indica ancora quale "*nota M.I.U.R.*", a dimostrare che la distinzione fra le due neonate articolazioni ministeriali non è stata metabolizzata nemmeno dagli stessi organi della P.A.-

Già solo per tale profilo, la disposta esclusione si rivela illegittima e va annullata, atteso che – seppur presentata a Ministero asseritamente ritenuto incompetente – l'istanza in parola non può certo essere, sol per questo, ritenuta addirittura inesistente ovvero non prodotta, dovendo invece essere legittimamente trasmessa al Ministero ritenuto competente a decidere.

Ne discende, pertanto, che l'esclusione disposta nei confronti della ricorrente – la quale ha regolarmente prodotto la domanda di riconoscimento, che ha poi indicato anche nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi nelle successive caselle all'uopo previste dalla piattaforma di inoltro istanze on-line – è del tutto illegittima e va annullata.

Ma non basta.

A ciò aggiungasi che la **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021** è, a ben vedere, un **mero parere**

**interno non vincolante** che – in un certo qual modo – si limita soltanto a preannunciare alle Amministrazioni Scolastiche periferiche l'orientamento che l'Amministrazione Scolastica centrale assumerà nella definizione delle domande di riconoscimento inoltrate: domande che, però, risultano tuttora pendenti e non ancora definite.

Men che meno nel dovuto rispetto del **giusto procedimento** che governa l'iter procedurale volto a definire l'istanza di che trattasi (eventuale preavviso di diniego, rispetto delle garanzie partecipative, provvedimento conclusivo, etc.).

Anche sotto tale profilo, emerge - dunque - l'illegittimità sia del provvedimento di ripubblicazione delle GPS per la provincia di Salerno del 18.8.2021, sia della pure impugnata (per quanto di ragione) nota prot. n. 1219 del 10.8.2021, nonché della singola esclusione disposta e del successivo provvedimento di ulteriore ripubblicazione del 25.8.2021.

In relazione a tale nota, come richiamata dall'Ufficio X Ambito Territoriale Scolastico di Salerno, occorre soltanto, per mero scrupolo, aggiungere che la stessa menziona, a sua volta, la nota Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto alla Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, la quale fa riferimento soltanto ai casi di titoli conseguiti all'estero nello Stato di Cipro.

All'evidenza, per quel che concerne l'odierna ricorrente, tale nota rimane completamente priva di pregio, atteso che l'odierna ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione in tutt'altro Paese Comunitario (la Romania) e non certo a Cipro.

\*\*\* \*\*

**IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

L'interposto (preteso) *deficit* di produzione della domanda di riconoscimento del titolo estero presentata dal dott. Modestino Rosiello si rivela illegittimo anche sotto altro profilo.

Va, invero, osservato che è stato lo stesso Ministero ad aver indicato le modalità di presentazione delle domande, venendo, così, pedissequamente seguito dal ricorrente.

Per di più, a ben leggere l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, all'art. 1, co. 2 – rubricato “oggetto e definizioni” - stabilisce espressamente che “ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni: a) Ministro: il **Ministro dell'Istruzione**; b) Ministero: il **Ministero dell'Istruzione ...**”.

Orbene, all'art. 7, co. 4, lett. e), della predetta O.M., si fa espresso richiamo al titolo di accesso conseguito e riconosciuto dal “Ministero”, di talché è la stessa Amministrazione Scolastica centrale ad aver indicato il Ministero dell'Istruzione quale articolazione ministeriale statale competente all'evasione delle domande di riconoscimento in questione. Anche sotto tale profilo, è principio generale, vieppiù applicato in caso di procedure selettive, che **le eventuali contraddizioni interne agli atti e provvedimenti della p.a. non possono certo riverberarsi in danno del privato istante, che legittimamente si affida** a detti atti.

L'Amministrazione è, altresì, tenuta ad osservare il **principio del *clare loqui*** proprio per modo da evitare al privato errori e/o mancanze nella presentazione delle proprie istanze.

Anche al riguardo, la giurisprudenza ha espressamente statuito che “*nell'esaminare le domande dei privati, l'Amministrazione è tenuta a provvedere in termini chiari ed espressi nel rispetto dell'obbligo del *clare loqui*, in ottemperanza ai principi, di portata generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privati, nonché correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.*” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 4793/15).

E, nel caso di specie, i suddetti principi a tutela del privato istante sono, all'evidenza, stati completamente violati, sicché – anche per tale motivo – la disposta esclusione della ricorrente è illegittima e va annullata.

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

**V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 21-QUINQUIES E 21-NONIES, L. N. 241/90 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 7, L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ**

– ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Con il precedente decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021, l'Ufficio salernitano aveva correttamente e legittimamente accolto la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia presentata dal ricorrente.

Epperò, col successivo (qui impugnato) **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**, l'Amministrazione Scolastica ha incredibilmente quanto sorprendentemente inteso ripubblicare le graduatorie in parola, stavolta escludendovi il ricorrente.

In tal fatta, il provvedimento impugnato - siccome non riposante certo su una condotta illecita astrattamente imputabile all'istante, bensì su una valutazione discrezionale tenuta dalla stessa P.A., eppoi modificata soltanto in un secondo momento (ad opera, peraltro, di una nota del 10.8.2021, successiva rispetto all'approvazione della precedente graduatoria avvenuta in data 6.8.2021) - costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio **provvedimento di secondo grado**, che – come tale – deve osservare quelli che sono i **principi generali dell'ordinamento in tema di autotutela**, ora posti dall'**art. 21-nonies, della L. n. 241/1990** ovvero, al più, dall'**art. 21-quinquies**, della medesima “legge sul procedimento” in tema di revoca.

Principi che, nella specie, sono stati macroscopicamente trasgrediti.

In disparte la circostanza che, per i motivi innanzi esposti, la precedente inclusione del ricorrente nella classe di concorso in questione non era affatto illegittima ovvero non dovuta, il decreto prot. n. 18408/2021 è stato adottato senza il rispetto delle previste **garanzie partecipative ex art. 7 della L. n. 241/1990**, le quali debbono sempre essere osservate nei casi di procedimenti di secondo grado in autotutela, volti, come nella specie, ad incidere negativamente su posizioni specifiche in capo ad un determinato soggetto.

Già solo per tale ragione, l'impugnato provvedimento è illegittimo e va annullato.

Allo stesso modo, non viene affatto esplicitata la benché minima **ragione di interesse pubblico** a tale esclusione che non può nemmeno essere ritenuta *in re ipsa* ovvero coincidere con una pretesa legalità violata che, allo stato, è parimenti insussistente.

Né si è tenuto conto della **posizione del destinatario** ai fini dell'adozione del provvedimento.

In tutta evidenza le clamorose illegittimità di cui il provvedimento di secondo grado in questione è irrimediabilmente affetto.

VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sono, infine, **illegittimi, in via derivata**:

- tanto il **decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021 (Registro Ufficiale)**, adottato sempre dal Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno;
- quanto il **decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale)**, a firma del medesimo Dirigente.

L'Amministrazione Scolastica, infatti:

- con il primo provvedimento, in seguito al decreto cautelare del T.A.R. Campania-Napoli n. 1449/2021 del 20.8.2021, ha ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, continuando ad escludere il ricorrente per le ragioni esplicitate nell'impugnato **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**;
- con il secondo, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso, fra cui la ADSS, quali destinatari della proposta di assunzione a T.D. con decorrenza dall'1.9.2021.

Cosicché, in ragione della operata (illegittima) esclusione del ricorrente per i motivi sopra esposti, quest'ultimo, benché abbia presentato la domanda entro il 21.8.2021, non è stato chiamato in quanto non più ricompreso nei predetti elenchi aggiuntivi della prima fascia per il sostegno ADSS.

Per tale via, annullata la disposta esclusione dal richiamato elenco aggiuntivo, anche il successivo provvedimento di chiamata in servizio/proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021 si rivela illegittimo, sempre in via derivata, dovendo

essere, pertanto, annullato, con ogni ulteriore conseguenza favorevole nei confronti del ricorrente.

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA EX ART. 41, CO. 4, C.P.A. DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Il numero dei docenti inseriti nella graduatoria per la classe di concorso per il sostegno ADSS è di n. 130.

All'evidenza, un'eventuale notifica a tutti i soggetti inseriti in tale graduatoria si rivela particolarmente gravosa e difficile da effettuare nei modi ordinari, sicché - ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. - si avanza all'Ecc.mo Presidente rispettosa istanza affinché Voglia disporre che le notifiche in questione vengano effettuate per pubblici proclami, prescrivendone all'uopo le modalità.

\*\*\* \*\*

### **SULLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.**

Più che di *fumus* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

Diversamente da quanto verificatosi per altre situazioni afferenti alla medesima *quaestio controversa*, l'impugnato **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**, assunto dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, fonda unicamente su un **dato non rispondente ad effettività**, ovverosia sulla presunta assenza della richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, per vero, regolarmente e tempestivamente inoltrata. Cosicché, è palese l'erroneità, già in fatto, della motivazione posta a base del provvedimento avverso.

Nondimeno, quanto al *periculum*, il pregiudizio patito non può che essere grave ed irreparabile, atteso che il dott. Modestino Rosiello, conseguentemente al succitato decreto, è stato **escluso** dall'elenco aggiuntivo delle GPS per il sostegno 1° Fascia ADSS, vedendosi, perciò, completamente **impossibilitato ad essere chiamato in servizio quale supplente per l'anno scolastico 2021/2022**.

Sicché, nella persistenza dell'estromissione del deducente dal suddetto elenco aggiuntivo, lo scorrimento delle graduatorie, con la copertura dei posti, alla data suindicata, comporta l'inevitabile **perdita del bene della vita** agognato dal predetto.

L'espulsione determina, peraltro, l'**esiziale carenza del requisito necessario alla partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106.**

Al riguardo, è il caso di ribadire che le disposizioni contenute ai commi 4 e segg. del citato art. 59 consentono ai docenti ricompresi nei menzionati elenchi, **esclusivamente per l'a.s. 2021/2022**, non soltanto di essere chiamati a tempo determinato, ma anche di svolgere in tale anno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017 (co. 6), superato il quale possono venire assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).

Ne deriva che, con la disposta esclusione, viene a determinarsi la sottrazione di un ineludibile **requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento** e, dunque, il rigetto anche dell'istanza avanzata per tale procedura selettiva, varata esclusivamente ed eccezionalmente per **l'anno in avvio**.

Di guisa che **il ricorrente ha pieno interesse, non altrimenti ristorabile, ad essere inserito, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi 1° Fascia delle graduatorie GPS, onde venire chiamato in servizio ai sensi della procedura cui ha legittimamente partecipato.**

\*\*\* \*\*

### **CONCLUSIONI:**

- Alla stregua dei motivi svolti, si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di accogliere il ricorso, previa sospensione dell'efficacia e/o l'adozione di idonee misure cautelari, nonché previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.-
- Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare, **con espressa istanza di distrazione in favore del difensore e procuratore costituito quale antistatario.**
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato dimidiato di iscrizione a ruolo di € 325,00.**

Salerno-Roma, li 2.9.2021

avv. Luca Leoni



**ISTANZA PER LA  
CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE  
EX ART. 56 C.P.A.**

In ragione di quanto ampiamente dedotto per l'innanzi, sussistono i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza *ex art. 56 c.p.a.*, tali da richiedere l'adozione di idonee misure cautelari monocratiche non altrimenti procrastinabili in attesa della prima camera di consiglio utile.

Come ampiamente rappresentato, infatti, il procedimento d'inclusione nell'elenco suppletivo alla GPS, dalla quale il ricorrente è stato estromesso:

- per un verso, costituisce ineludibile **presupposto per la chiamata in servizio dei docenti supplenti**, reclutati per la copertura dei posti rimasti scoperti all'esito delle procedure ordinarie;
- per altro verso, integra una **fase essenziale di una speciale procedura di reclutamento disposta esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022**, il cui inizio è oramai alle porte.

Ciò posto, la discussione dell'invocata cautela innanzi al collegio potrebbe avvenire solo in date successive alle convocazioni che – in forza della **nota dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno prot. n. 18986 del 26.8.2021** – **sono già partite a far data dal giorno 1° di settembre.**

Tanto è vero che, proprio in previsione dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, l'Ufficio salernitano ha già fatto tenere agli aspiranti docenti collocati nelle GPS di Prima Fascia per la Classe di Concorso ADMM proposta di assunzione a T.D. con decorrenza dall'anzidetto **1.9.2021**.

E altre chiamate, anche per le altre Classi di Concorso del Sostegno (ADSS 1° Fascia), seguiranno *ad horas*.

Nelle approvate tabelle dei destinatari in questione non è ricompreso il ricorrente, con il manifesto e serissimo rischio che – iniziato l'anno ed effettuate tutte le relative chiamate a copertura dei posti disponibili – l'interesse per il quale è stata proposta istanza cautelare verrebbe irreparabilmente compromesso.

Allo stesso modo, la concessione di idonee misure cautelari ex art. 56 c.p.a. nel senso di consentire al ricorrente l'**ammissione con riserva all'ulteriore corso della procedura**, per effetto della presentazione dell'istanza telematica di attribuzione degli incarichi di supplenza, regolarmente inviata entro il 21.8.2021, non solo consentirebbe di non vedere pregiudicata la propria tutela giurisdizionale, ma non contrasterebbe nemmeno con l'interesse pubblico, giacché non inciderebbe affatto sul buon inizio dell'anno scolastico.

Ciò, in linea con i numerosi precedenti di Codesto Ecc.mo T.A.R., il quale, nel trattare analoghe istanze di adozione di misure cautelari monocratiche, le ha accolte proprio "**ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura**" (T.A.R. Lazio-Roma, decreti nn. 4484/2021; 4483/2021; 4482/2021; 4481/2021; 4480/2021; 4478/2021; 4477/2021; 4476/2021; 4475/2021; 4474/2021; 4480/2021; 4473/2021).

Sotto tale profilo, appare, pertanto, evidente la sussistenza all'attualità dei presupposti dell'estrema gravità ed urgenza per la concessione dell'invocata misura cautelare monocratica, alla luce del fatto che, nell'attesa della celebrazione della prima udienza camerale, le chiamate in servizio sono suscettibili di pregiudicare definitivamente il bene della vita cui il ricorrente legittimamente aspira, con tutte le ripercussioni del caso.

\*\*\* \*\*

Tanto premesso e dedotto, richiamate le conclusioni per l'innanzi rassegnate, sussistendo le ragioni di cui all'art. 56, c.p.a., il sottoscritto avvocato, difensore e procuratore

**c h i e d e**

all'Ill.mo Sig. Presidente di voler accogliere la presente istanza ex art. 56 c.p.a. e, per l'effetto, nelle more della prima camera di consiglio a celebrarsi, adottare idonee misure cautelari monocratiche volte a consentire al ricorrente di essere ammesso, con riserva, nell'elenco aggiuntivo GPS 1° Fascia richiesto e conseguentemente chiamato in servizio nell'ambito dell'ulteriore corso della procedura di attribuzione degli incarichi, come da istanza regolarmente inviata entro il 21.8.2021.

Qualora ritenuto di necessità, il difensore sin d'ora si rende disponibile ad essere sentito dall'Ill.mo Sig. Presidente, anche con modalità telematiche da remoto.

Salerno-Roma, li 2.9.2021

Firmato digitalmente da

avv. Luca Leoni

**Luca Leoni**

CN = Leoni Luca  
SerialNumber =  
TINIT-LNELCU73M11  
L628S  
C = IT

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 5397/2021, pubblicata l'8.10.2021, resa sul ricorso (R.G. n. 8583/2021), che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.


Firmato digitalmente da

**Luca Leoni**

CN = Leoni Luca  
SerialNumber =  
TINIT-LNELCU73M11  
L628S  
C = IT

Publicato il 08/10/2021

N.05397 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 08583/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8583 del 2021, proposto da

Modestino Rosiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Universita e Ricerca non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Mariarosaria Battagliese non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

della esclusione dalla graduatoria GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per

la provincia di Salerno, nella quale il ricorrente era stato incluso con decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021 per la Classe di concorso ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 19 aprile 2022.

Rinvia al merito per le spese anche della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 5397/2021, pubblicata l'8.10.2021, resa sul ricorso (R.G. n. 8583/2021), che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Firmato digitalmente da

**Luca Leoni**

CN = Leoni Luca  
SerialNumber =  
TINIT-LNELCU73M  
11L628S  
C = IT



ALBERICO	CARMINE
POMPEO	GIUSEPPINA
IACUZZO	TERESA
SANTORO	ANTONELLA
DI GIACOMO	ANNAMARIA
NOBILE	LOREDANA
GIUZIO	CARMELA
FARIELLO	MARIA LETIZIA
D'AMBROSI	MARIO
FALCIONE	ROSSANA
RAIA	GIUSEPPINA
FARIELLO	GIANLUCA
MILANO	ANDREINA
GIORDANO	GIUSY
DI LAURO	CARMELINA
LEO	CECILIA
LAZZARINI	ANNA
COPPOLA	IDA
MARINO	VALENTINA
PASTORE	MARIA STELLA
NATALE	ANNALISA
MARINO	GIOVANNA ADRIANA
DI LORENZO	FRANCESCO
CRETA	MARIANNA
ALBANO	ANGELA
BUONO	ENZA
DELLI VENERI	CLARA
INFERNOSA	MARIANNA
D'ANGELO	CONCETTINA
MARSICANO	ANTONIO
MARRONE	LAURA
DEL PLATO	RAFFAELLA
PARADISO	ENZA
TEDESCO	CLAUDIA
CIVALE	BERNARDETTA
RAGO	ANNALISA
SIANO	LUCIA
PASTORINO	ANTONELLA
GIORDANO	DONATA
FIGLIO	ROLANDO
REA	MARINELLA
DE CRISTOFARO	SARA
DE SIMONE	ROSA
IMBRIACO	MARIAGRAZIA
CAVASSA	ENRICA
MANCUSO	AZZURRA
LONGOBARDI	GIULIA
FRANCO	ANTONELLA
FITTIPALDI	DANILO
SCANNAPIECO	GISELLA
CORRADO	ROBERTA
DELLA CASA	LAURA

D'AMATO	FRANCESCA
FASULO	TIZIANA
LASALVIA	FRANCESCO
PECORA	ASSUNTA
ROMANO	FORTUNATA
PIZZICARA	ROSSELLA
SCIARRILLO	MICHELINA
TOMMASINO	ANNA
SARDONE	MARTINA
TAGLIA	MARIANGELA
PIACENTE	ANITA
ANDRIA	ILARIA
NAPPO	MARIA LUISA
VENTURA	SIMONA
TOMEIO	ROSSANA
FALIVENE	ANNALISA
BACCARI	DANIELA
D'ANTONIO	GIOVANNA
ZINGARO	MARIATERESA
D'ANGELO	GIOVANNA
BATTAGLIESE	MARIAROSARIA
ROBERTO	SARA
CALABRESE	MARIA IRENE
MENNELLA	TIZIANA
FOGLIA	GABRIELLA
ESPOSITO	MONICA
VASTOLA	EMANUELA
CAPPELLI	VINCENZINA
CROCAMO	STEFANO
BISCEGLIA	ROSANNA
RIZZO	FULVIO
PIERRI	ANNA MARIA
MANGINI	FABIOLA
PALUMBO	ANIELLO
ADINOLFI	GIOVANNA
SGUERA	GIOVANNI
ZAMBRANO	ROBERTA
GIORDANO	MAURA
COLUCCI	CARMELINA
VECCHIONE	CARMEN
AMBROSIO	ANNALISA
SCHIAVONE	SABRINA
MOSCA	FRANCESCO
DE PRISCO	MARA
PUCCI DANIELE	IDA
CIVALE	ROSALBA
SERRETIELLO	MARIA GRAZIA
D'ALESSANDRO	MICHELE
LA MAIDA	VINCENZO
D'ANGELO	MANUELA
TORRE	RITA
POLICASTRO	ROSALBA

SIANI	DANIELA
TROPIANO	LORENZA
PITACORO	SALVATORE
PIANO	MARTINA
DI GIACOMO	MIRKO
CIROCCO	MONICA
RUGGIERO	MARIA GRAZIA
D'ELIA	MANUELA
DE MATTEIS	SERENA
DE SIO	ROSA
BRUNETTI	ANNALISA
PRESICCE	ALBA CHIARA
CAPUANO	CRISTINA
MOSCA	VERONICA
GRECO	SERENELLA
SMALDONE	MARIA VITTORIA
TOMASONE	FEDERICA
PETOLICCHIO	NADIA
DE LUCA	STEFANIA
DI MARTINO	ANNA
BOVE	ANGELA
MUSUMECI	GABRIELE
GIULIANO	EMMA
RUOCCO	FRANCESCO
ZANTI	ROSSANA
SENATORE	UGO
GALLO	ANNA
FERRARA	CLELIA
ZAMMIELLO	ROSA
CHIERCHIA	LUCIA
CIROTA	ANTONIO
RICCO	ANTONELLO
PORTANOVA	NICOLA
MIGLIARO	NICOLETTA
PETRONE	ESTERINA
COBUCCIO	ANTONIETTA
MARINO	GIOVANNA
CAUSA	CARLO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 5397/2021, pubblicata l'8.10.2021, resa sul ricorso (R.G. n. 8583/2021), che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Firmato digitalmente da

**Luca Leoni**

CN = Leoni Luca  
 SerialNumber =  
 TINIT-LNELCU73M  
 11L628S  
 C = IT

**Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani**

FILIALE di CASALVELINO SCALO VIA NAZIONALE CASTELNUOVO CILENTO 84040 - SA

**Bonifico****Dati della disposizione**

Data spedizione	11/10/2021 18.10.27
Data ricezione banca	
Importo	100,00
Data esecuzione	
Data accredito banca	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Rosiello Modestino per pubblici proclami sito USR Campania

**Dati del beneficiario**

IBAN	IT94M0100003245348013355004
Codice BIC	
Banca	BANCA D'ITALIA
Denominazione	Ministero Istruzione
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Numero Carta Tasca	

**Dati relativi all'ordinante**

Conto n.	07066 76680 000000402066
Cod. Fisc./P.IVA	LNELCU73M11L628S
Denominazione	LEONI LUCA
Indirizzo	VIA VIGNE 26
Località	CASTELNUOVO CILENTO SA
Autorizzata da	
Spedita da	LEONI LUCA

**Stato della disposizione**

Esito	Eseguita
Data esecuzione	12/10/2021
Data contabile	
Data esecuzione banca	12/10/2021
Data addebito	
Importo commissioni	1,50
Num. operazione	000009743458003
CRO	0706600170167501487668076680IT